

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 concernente "Interventi in materia di professioni" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n.13, come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 1, il quale prevede che l'Amministrazione regionale promuova e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti;

VISTO il proprio decreto n. 0168/Pres di data 8 giugno 2005 con il quale è stato approvato il "Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti";

RITENUTO, alla luce dell'esperienza acquisita di apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento sopra richiamato, tenuto anche conto delle richieste al riguardo formulate dai componenti della Consulta regionale delle professioni;

RITENUTO, inoltre di conformarsi alle indicazioni fornite dalla competente Direzione centrale sulla nuova tempistica riferita all'acquisizione delle dichiarazioni in ordine agli aiuti in regime "de minimis";

PRESO ATTO che la competente Commissione Consiliare, nella seduta del 9 marzo 2006, ha espresso unanime parere favorevole alle modificazioni apportate al Regolamento, convenendo nel contempo, di apportare ulteriori aggiustamenti in considerazione della natura giuridica dei soggetti beneficiari del contributo regionale;

ATTESO che tali aggiustamenti riguardano in particolare, l'IVA e le quote di partecipazione;

RILEVATO, infatti, che l'IVA può rientrare tra le spese ammissibili, laddove, su presentazione di apposita documentazione da parte dell'istante, tale imposta risulti non deducibile, rappresentando, di conseguenza un costo riconoscibile;

RILEVATO, inoltre, che le eventuali quote di partecipazioni, ove non considerate ai fini dell'entità del contributo, consentono agli istanti il finanziamento, di non intaccare i fondi di bilancio attinenti alla totalità degli iscritti, nell'ambito delle spese globalmente sostenute per l'aggiornamento professionale;

RITENUTO, inoltre, di inserire nelle spese ammissibili anche quelle relative alla presenza di un tutor d'aula;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 551 di data 17 marzo 2006;

DECRETA

Sono approvate le modifiche apportate al “Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall’articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l’aggiornamento professionale da parte dei professionisti” approvato con DPRReg 8 giugno 2005 n. 0168/Pres, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Riccardo Illy -

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2004 N. 13 (INTERVENTI IN MATERIA DI PROFESSIONI), COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 6, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2005 N. 1 (LEGGE FINANZIARIA 2005) PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 GIUGNO 2005, N. 0168/PRES.

Art. 1

(Modifiche all'art. 4 del DPREg. 0168/Pres/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del DPREg. 0168/Pres/2005 è sostituito dal seguente:

«Entro il 31 marzo di ogni anno gli ordini ed i collegi territorialmente articolati nella regione, di concerto tra di loro, le associazioni professionali di professioni ordinistiche, con sedi decentrate a livello regionale, pure di concerto tra di loro, e le associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche inserite, a livello regionale, nel registro previsto dall' articolo 4 della legge regionale 13/2004, in accordo tra di loro, ove rappresentino la medesima attività professionale, sia essa unica o prevalente, presentano all'Ufficio competente, un Progetto regionale annuale di aggiornamento professionale, di seguito denominato Progetto, recante la specificazione delle singole iniziative che si intendono realizzare.>>

2. Al comma 2 dell'articolo 4 del DPREg. 0168/Pres/2005 le parole «nell'anno solare di presentazione» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione».

Art. 2

(Modifiche all'art. 5 del DPREg. 0168/Pres/2005)

1. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 5 del DPREg. 0168/Pres/2005 dopo le parole <<ai relatori esterni>> sono aggiunte le seguenti: <<ai tutor d'aula>>.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 del DPREg 0168/Pres/2005 è inserito il seguente:
<<4 bis. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.>>

Art. 3

(Modifiche all'art. 8 del DPREg. 0168/Pres/2005)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del DPREg. 0168/Pres/2005 è inserito il seguente:
«1 bis. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre di ogni anno».
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 del DPREg. 0168/Pres/2005 è sostituita dalla seguente:
«prospetto analitico delle singole spese che si intende sostenere distinte in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 5, comma 3, corredato dai relativi preventivi, ove la natura della spesa lo consenta»
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 del DPREg 0168/Pres/2005 è sostituita dalla seguente:
<<piano di copertura relativo alle spese eventualmente finanziate da soggetti privati, ove possibile e sempre che la loro entità sia esattamente quantificabile.>>
4. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 del DPREg. 0168/Pres./2005 sono inserite le seguenti:

<<c bis) dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, riguardante gli aiuti “de minimis” eventualmente ottenuti nel triennio precedente la data della domanda>>.

<<c ter) dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazioni, attestante che l'imposta dell'IVA non è deducibile.>>

Art. 4

(Modifica all'articolo 9 del DPRReg. 0168/Pres./2005)

1. Il comma 6 dell'articolo 9 del DPRReg. 0168/Pres./2005 è soppresso.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 10 del DPRReg. 0168/Pres./2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del DPRReg 0168/Pres/2005 le parole: <<o quote di partecipazione>> sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 10 del DPRReg 0168/Pres/2005 la parola <<indicate>> è sostituita dalla seguente: <<indicati>>.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 11 del DPRReg. 0168/Pres./2005)

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 del DPRReg 0168/Pres/2005 dopo le parole: <<soggetto privato esterno>> le parole: <<ovvero siano state riscosse quote di partecipazione ove previste>> sono soppresse.
2. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 del DPRReg 0168/Pres/2005 dopo le parole: <<soggetti privati esterni>> le parole <<ovvero l'entità delle eventuali quote di partecipazione>> sono soppresse.

3. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 11 del DPREg. 0168/Pres./2005 è sostituita dalla seguente:
 <<dichiarazione riguardante eventuali aiuti "de minimis" ottenuti dal beneficiario nel triennio precedente la data di concessione del contributo di cui all'articolo 9>>.
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del DPREg. 0168/Pres/2005 è inserito il seguente:
 <<4 bis) Non sono riconosciute le somme indicate al comma 3, lettera d) >>.

Art. 7

(Disposizione transitoria)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, limitatamente all'anno 2006, i Progetti regionali annuali di aggiornamento professionale dei professionisti possono essere presentati entro il 30 aprile 2006.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE